



SCHEMA

**DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE
DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

ART. 6 D.L. N. 76/2020 – D.G.R. N. 283 DEL 16 MARZO 2021

STRUMENTO OPERATIVO DI SUPPORTO PER LE STRUTTURE REGIONALI

LAVORI DI _____
CUP _____
CIG _____

La Regione del Veneto, Codice fiscale 8000758027, rappresentata dal Direttore della _____,
nato/a a _____ () il ___/___/____, domiciliato per la Sua carica presso la sede della (*indicare
la Struttura regionale*) _____ stessa, autorizzato/a, ai sensi dell'art.
(*indicare il pertinente articolo di riferimento*) _____ della L.R. n. 54/2012, a stipulare contratti;

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale e/o
partita IVA n. _____, nato a _____ il _____;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

1. La Regione del Veneto- Giunta regionale, (*Struttura regionale*) _____, nella persona del _____, _____ conferisce l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico (CCT) a _____.
2. Il CCT è formato da (*indicare a seconda dei casi 3 o 5*) _____ componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti del CCT sono nominati dall'amministrazione da un lato e dall'appaltatore dall'altro che provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente.
3. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trattandosi di opera di interesse regionale, questo è designato dal Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio.
3. (*in alternativa, nel caso di lavori di competenza dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio*) In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trattandosi di opera di interesse regionale, di competenza dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio questo è designato dal Segretario Generale della Programmazione.

ART. 2 – COMPITI DEL CCT E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Il CCT ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto.

2. Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.
3. A norma di quanto previsto dal par. 1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 283/2016, l'attività del CCT è avviata e coordinata dal RUP.
4. Il CCT può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
5. Il RUP, anche su sollecitazione dell'appaltatore, trasmette il proprio quesito al CCT, indicando nella richiesta il livello di complessità dello stesso e il coefficiente di complessità che sarà applicato, sulla base delle fasce indicate all'art. 4.
6. Le determinazioni del CCT sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito da parte del RUP. La determinazione recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
7. In caso di particolari esigenze istruttorie, per quesiti che presentano alto livello di complessità, le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti, previa comunicazione da parte del CCT al RUP.
8. Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza.

ART. 3 – DURATA

1. L'avvio delle attività del CCT decorre dalla data formalizzazione della sua costituzione con decreto del direttore della (*Struttura regionale*) _____.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 76/2020, il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto. Il CCT può essere sciolto dal 31 dicembre 2021, fatta salva eventuale proroga del termine di cui al citato art. 6, comma 6, in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

ART. 4 – COMPENSO

1. Il compenso è determinato secondo i criteri stabiliti dal par. 6 dell'Allegato A alla D.G.R. 283/2021.
2. Ai sensi del citato par. 6 della dell'Allegato A alla D.G.R. n. 283/2021, in assenza di determinazioni o pareri, è corrisposto esclusivamente un gettone unico onnicomprensivo, a condizione che il CCT si sia riunito almeno una volta su richiesta del RUP. In applicazione dei criteri di calcolo definiti dal par. 6.a dell'Allegato A alla D.G.R. n. 283/2021, il gettone unico onnicomprensivo da corrispondere, al netto di IVA e oneri previdenziali, è pari a _____ Euro.
3. Se il CCT è chiamato ad esprimere pareri e determinazioni, non è corrisposto il gettone unico onnicomprensivo di cui al comma 2 del presente articolo e il compenso è determinato in proporzione al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte applicando i criteri stabiliti al par. 6.b dell'Allegato A alla D.G.R. 283/2021, come specificato nei successivi commi.
4. La parte variabile del compenso, (*omettere l'inciso se l'incaricato non è titolare di partita I.V.A.*) determinata al netto di IVA e oneri previdenziali, è calcolata moltiplicando _____ Euro per il coefficiente di proporzionalità e per il coefficiente di complessità che è pari a una cifra compresa tra 0,25 e 1. Il valore preciso di quest'ultimo coefficiente è deciso dal RUP sulla base dei seguenti parametri:

5. La parte variabile del compenso non può essere inferiore all'importo indicato per il gettone unico onnicomprensivo.
6. Nel caso in cui il CCT non sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il gettone unico onnicomprensivo è liquidato al termine dell'esecuzione dei lavori.
7. Nel caso in cui, invece, il CCT sia chiamato a formulare pareri o determinazioni, il relativo compenso sarà liquidato dopo l'assunzione degli stessi.

8. Il CCT trasmette al RUP e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione. Il RUP o il Direttore della Struttura competente se diverso dal RUP, a seguito di tale trasmissione, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.
9. Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione regionale provvede in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore, in occasione del primo pagamento utile.
10. Qualora, il CCT sia sciolto su accordo delle parti, il 31 dicembre 2021 prima del termine di conclusione del contratto, in assenza di determinazioni è riconosciuto il gettone unico omnicomprensivo o il compenso previsto per l'ultima determinazione assunta.
11. In caso di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso rimane invariato.
12. Il compenso di cui al presente articolo, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa inerente l'espletamento dell'incarico.
13. Per quanto non direttamente previsto nel presente disciplinare si applica l'art. 6 dell'Allegato A alla D.G.R. 283/2021.

ART. 5 – DECURTAZIONI DEL COMPENSO

1. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:
 - 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30° gg. dalla data di presentazione della domanda;
 - 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
 - 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45° gg. dalla data di presentazione della domanda.

ART. 6 – TERMINI DI PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. Il compenso è liquidato entro 30 giorni, dietro presentazione di regolare fattura/richiesta di erogazione del compenso, (*inserire esclusivamente nel caso di incarico a professionisti*) previa acquisizione del documento di regolarità contributiva.

ART. 7 – REVOCA E RECESSO

1. Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, è corrisposto il gettone unico omnicomprensivo o il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate.
2. Nel caso in cui il componente del CCT incaricato intenda recedere dall'incarico, deve darne comunicazione formale al RUP con un preavviso di almeno 20 giorni. In tal caso, il componente dimissionario non riceverà alcuna quota parte dell'eventuale gettone unico omnicomprensivo.
3. In caso di recesso dell'incaricato senza giusta causa, l'Amministrazione ha diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del CCT.

ART. 8 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

1. Nel caso in cui la nomina dei componenti del CCT avvenga in pendenza dei controlli, ed in ogni altro caso in cui successivamente alla costituzione del CCT emergano la carenza di uno o più dei requisiti prescritti dall'art. 3 dell'Avviso istitutivo dell'Elenco di esperti approvato con Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 86 del 15/04/2021, una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, la violazione del divieto di cumulo di incarichi ai sensi del par. 3.b dell'Allegato A alla D.G.R. 283/2021, l'Amministrazione regionale procede alla risoluzione del presente incarico e a individuare un nuovo componente.
2. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo ingiustificato superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, l'Amministrazione regionale può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un nuovo CCT costituito dallo stesso numero di esperti. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta che riporta la contestazione degli addebiti. L'incaricato può presentare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ove non siano presentate nel

termine o accettate si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", sottoscritto con (*scegliere in base alla tipologia professionale dell'incaricato*) firma digitale /con firma autografa da _____, che si allega al presente disciplinare quale "Allegato I" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva, unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni.
3. L'incaricato è tenuto a comunicare all'Amministrazione regionale eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR

1. L'Amministrazione regionale e l'incaricato si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, e delle successive modifiche ed integrazioni esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell'incarico e al suo espletamento.
2. La base giuridica del trattamento dei dati è (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) l'art. 6 D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e la D.G.R.V. n. 283 del 16 marzo 2021.
3. Il conferimento dei dati da parte dell'incaricato è necessario, e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale derivante dal presente disciplinare.
4. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
5. Il Delegato al trattamento dei dati che riguardano l'incaricato, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della (*nome struttura*) _____, email: _____ PEC: _____
6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email, a cui l'incaricato potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
7. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
8. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ai soggetti che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 intervengono nell'esecuzione dell'appalto per quanto strettamente necessario agli adempimenti del CCT e saranno oggetto di pubblicazione per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del predetto art. D.Lgs. 50/2016.
9. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:
 - per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia;
 - per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia.
10. All'incaricato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'incaricato potrà chiedere al Delegato al Trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
11. L'incaricato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

ART. 11 - RINVIO

1. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare d'incarico si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, e, in particolare, agli articoli 5 e 6 del D.L. 76/2020, alla D.G.R. n. 283/2021 e all'Avviso approvato con Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 86 del 15/04/2021.

ART. 12 – SPESE DI CONTRATTO

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di contratto compreso l'assolvimento dell'imposta di bollo.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente Disciplinare è il Tribunale di Venezia con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

(apporte la doppia sottoscrizione in caso di firma autografa se l'incaricato, avuto riguardo alla tipologia di professionalità, non è titolare di firma digitale)

Data _____
Per l'Amministrazione regionale _____
L'incaricato _____

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 4, art. 7, comma 1, art. 8 e art. 13

Data _____
L'incaricato _____